

PARERE ACCORDO ANNUALE FONDO DIPENDENTI ANNO 2017

L'anno Duemiladiciassette il giorno 15 del mese di novembre nel corso della riunione del Collegio dei Revisori, ricevuto in data 09 novembre u.s. la determina dirigenziale della costituzione del fondo integrativo anno 2017, unitamente alla relazione economico-finanziaria del fondo secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze a firma del dott. Vincenzo Giannotti settore Risorse, nonché verbale della pre-intesa con le OO.SS. in merito all'ipotesi di utilizzazione del fondo

PREMESSO CHE

la costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata non includendo le risorse di cui all'art.15 comma 5 CCNL 31/03/1999 in considerazione del divieto contenuto per gli enti in riequilibrio finanziario ai sensi dell'art.243-bis Tuel. La costituzione del fondo è, pertanto, avvenuta con utilizzazione delle risorse fisse e variabili previste dal CCNL di riferimento. In merito alla certificazione delle risorse di parte fissa continuative provenienti dall'anno precedente e non spese, le stesse sono state inserite tra le risorse variabili "una tantum" nell'anno 2017 da utilizzare per la produttività del personale dipendente. Il Dirigente del Settore Gestione Risorse ha allegato all'accordo annuale di costituzione delle risorse anche la tabella in excel elaborata dall'ARAN al fine di verificare le limitazioni poste dal D.Lgs.75/2017 di non superamento dei limiti stanziati nel fondo dell'anno 2016.

Ciò premesso, è possibile passare alla verifica del fondo ai fini del controllo previsto dalla Circolare n.20 emessa in data 08/05/2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato e registrata dalla Corte dei Conti in data 20/07/2015. Il Collegio verifica quanto segue:

1. Verifica importi contrattuali non inseriti. La circolare n. 20/2015 si sofferma in particolare nella mancata inclusione del fondo delle risorse decentrate di importi che, per disposizioni contrattuali, avrebbero dovuto essere inseriti, ma che l'ente locale, al fine di non superare i limiti di cui all'art.9 comma 2-bis, non li abbia volutamente inclusi. Ci si riferisce in modo particolare al recupero della RIA del personale cessato nel periodo 2011-2014. Nel caso del Comune di Frosinone si certifica l'inclusione negli anni dell'inserimento degli importi relativi alla RIA del personale cessato;
2. Incrementi del fondo dopo il 31/05/2010. Il Collegio certifica che la costituzione formale del fondo è avvenuta in data precedente alla pubblicazione del d.l.78/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010), escludendo in tal caso pratiche elusive alle disposizioni previste del citato d.l.78/2010;
3. Riduzioni fondo anni successivi per disposizioni di legge. Il Collegio precisa che il Comune di Frosinone è soggetto a procedura di riequilibrio finanziario e di accesso al Fondo di rotazione e come tale ha eliminato, per tutta la durata decennale del piano, le risorse di cui all'art.15 comma 5 CCNL 01/04/99, a partire dall'anno successivo alla procedura di approvazione del piano di riequilibrio. A tal riguardo la verifica va effettuata nell'anno 2014, quale anno di applicazione delle citate disposizioni legislative, che nel caso del Comune di Frosinone non sono applicabili avendo già eliminato tali risorse variabili nell'anno 2013. Anche sterilizzando le citate le risorse variabili, di cui all'art.15 comma 5, presenti nell'anno 2010 è stato possibile



verificare che le riduzioni operate ai sensi dell'art.9 comma 2-bis sono in ogni caso coerenti anche se applicate in assenza delle citate risorse.


Accertato che il d.lgs.75/2017 prevede che nella costituzione del fondo dell'anno 2017 la sua costituzione non può superare gli stanziamenti dell'anno 2016, nella relazione economica-finanziaria a firma del dirigente, le risorse decentrate disponibili sono compatibili con la citata disposizione legislativa. In merito al recupero delle risorse che hanno superato i vincoli della costituzione del fondo del salario accessorio, già anticipati nella relazione dell'anno precedente, la quantificazione è avvenuta ed il recupero è stato effettuato ripercorrendo le disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, avuto riguardo: a) alle risorse risparmiate a seguito della soppressione di una posizione dirigenziale in via permanente come certificata nella deliberazione di Giunta Comunale n.82/2016; b) utilizzando le facilitazioni previste sulla riduzione delle spese del personale a seguito del mino turn over previsto dalla legge di stabilità 2016 con riferimento alle capacità assunzionali previste dal d.l.90/2014. In merito a quest'ultimo punto si evidenzia, quanto riportato nella relazione economico-finanziaria del dirigente del Settore Gestione Risorse, secondo la quale, in caso di diverso orientamento sul punto che dovesse emergere da un indirizzo puntuale della magistratura contabile o dai tecnici del MEF, resta impregiudicato un eventuale recupero a valere sui fondi degli anni successivi.

In merito agli incentivi sui LL.PP. si evidenzia le indicazioni fornite dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie la quale ha escluso che i nuovi incentivi tecnici fossero da considerare ancora esclusi a seguito del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs.50/2016. Pertanto, gli incentivi previsti quali risorse escluse nel fondo dell'anno 2017 dovranno obbligatoriamente riferirsi al completamento delle operazioni dei lavori pubblici le cui attività siano state effettuate in costanza del precedente d.lgs.163/2016 con distribuzione delle risorse secondo le regole stabilite in delegazione trattante e trasfuse nel regolamento approvato dall'amministrazione.

Avuto riguardo alle risorse inserite ai sensi dell'art.15, comma 2, CCNL 31/03/99 il Collegio prende atto che le risorse saranno rese disponibili, nei limiti indicati nel fondo e pari ad un massimo di € 14.000,00, esclusivamente in sede di conto consuntivo 2017 nel quale sia ad un risparmio della spesa del personale e che, pertanto, l'erogazione potrà avvenire solo a seguito della successiva certificazione dell'importo reale risparmiato dall'ente;

PRESO ATTO CHE

- Con determina dirigenziale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate, sia nella parte stabile che in quella variabile la cui competenza è demandata al dirigente del Settore Gestione Risorse in mancanza di eventuali risorse a bilancio (art.15 comma 5, 31/03/99);
- il fondo per le risorse decentrate 2017, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- l'Ente ha rispettato le disposizioni normative e le verifiche previste dalla circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato;



- l'Ente ha definito la somma che residua dopo le applicazioni già disposte dai contratti nazionali o che hanno destinazione vincolata, di cui l'Ente può disporre per le trattative in sede di contrattazione decentrata;
- Ai sensi dell'art.40-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Controlli della contrattazione integrativa dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*;
- Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL. 22.1.2004 che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Revisori

Tutto ciò premesso e rilevato il COLLEGIO

- in relazione all'art. 4, 3° comma del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole in merito alla costituzione del fondo decentrato 2017 che rappresenta la base per il suo utilizzo secondo le disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate Anno 2017 oggetto di negoziazione con le OO.SS.;
- certifica che il valore della costituzione del fondo delle risorse decentrate 2017 è compatibile con il bilancio autorizzatorio 2017 proveniente dal bilancio di previsione 2017-2019;
- certifica la compatibilità legislativa e contrattuale della costituzione del fondo decentrato 2017, nonché la compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio comunale e con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dalle norme di legge vigenti;

Il Collegio ha, altresì, verificato il rispetto da parte dell'Ente delle disposizioni previste nel d.lgs.75/2017.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Domenico Mariani

Componente Sergio Scipione

Componente Carlo Pirri

